

Domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - sanatoria

Nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis - Avvenuta costituzione del convenuto - Integrazione della citazione - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Notificazione alla controparte - Necessità - Esclusione - Contumacia del convenuto - Rinnovazione della citazione - Notificazione - Necessità.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv. 675851 - 02) In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, ove il convenuto sia costituito l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.